



Consiglio regionale

Modifiche alle leggi regionali approvate con verbali di Consiglio regionale nn. 80/4 e 80/6 del 30.12.2022 e ulteriori disposizioni urgenti

Art. 1

(Modifica all'art. 6 della l.r. approvata con verbale di Consiglio regionale n. 80/4 del 30.12.2022)

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale approvata con verbale di Consiglio regionale n. 80/4 del 30.12.2022 (Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 della Regione Abruzzo) è sostituito dal seguente:
"1. È previsto nella Missione 20, Programma 3, un apposito stanziamento finalizzato all'accantonamento della spesa per gli esercizi 2023, 2024 e 2025, denominato "Accantonamento risorse a fronte di programmazione Politica Fiscale di riduzione Tasse Regionali", dell'importo di euro 1.226.493,44 per l'anno 2023, di euro 7.591.180,16 per l'anno 2024 e di euro 6.398.674,95 per l'anno 2025."

Art. 2

(Modifica all'art. 36 della l.r. approvata con verbale di Consiglio regionale n. 80/4 del 30.12.2022)

1. Il comma 10 dell'articolo 36 della legge regionale approvata con verbale di Consiglio regionale n. 80/4 del 30.12.2022 è sostituito dal seguente:
"10. La Regione Abruzzo partecipa alla Fondazione MIR attraverso la concessione di un contributo annuale pari ad euro 150.000,00 per l'anno 2023 ed euro 100.000,00 per ciascuna delle annualità 2024 e 2025."

Art. 3

(Modifiche alle ll.rr. approvate con verbali di Consiglio regionale nn. 80/4 e 80/6 del 30.12.2022)

1. Dopo l'articolo 37 della legge regionale approvata con verbale di Consiglio regionale n. 80/4 del 30.12.2022 sono inseriti i seguenti:

"Art. 37 bis

(Servizio di Responsabile della Protezione Dati – DPO)

1. Al fine di consentire l'avvio della procedura per l'affidamento del Servizio di Responsabile della Protezione Dati (DPO – Data Protection Officer), è autorizzato l'incremento dello stanziamento di risorse per l'ammontare di euro 20.000,00 relativamente all'esercizio 2023, di euro 30.000,00 per l'esercizio 2024 e di euro 30.000,00 per l'esercizio 2025, nell'ambito della Missione 01, Programma 11,

Titolo 1, capitolo di spesa 11110/1 "Spese per la tutela della privacy, sicurezza dei dati, GDPR – Reg. 679/2016" del Bilancio di previsione regionale 2023-2025.

Art. 37 ter

(Istituzione Fondo per il rifinanziamento delle leggi regionali e delle funzioni regionali fondamentali)

1. Per il rifinanziamento delle leggi regionali e per il finanziamento delle funzioni regionali fondamentali di cui all'Allegato 3, nello stato di previsione della spesa dell'esercizio 2023 è autorizzata l'iscrizione di un Fondo denominato "Fondo per il rifinanziamento delle leggi regionali e delle funzioni regionali fondamentali", di un importo complessivo pari ad euro 21.384.000,00.
 2. Al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 si provvede con le risorse derivanti dall'accertamento delle maggiori entrate tributarie ed extratributarie, ovvero dai trasferimenti erariali compensativi per l'esercizio 2023, ovvero ancora dalle maggiori stime di entrata disponibili, per il menzionato ammontare complessivo di euro 21.384.000,00.
 3. All'esito dell'accertamento, ovvero dell'assegnazione delle somme, ovvero delle maggiori stime di cui al comma 2, sono apportate le necessarie variazioni al Bilancio di previsione 2023-2025."
2. L'articolo 22 della legge regionale approvata con verbale di Consiglio regionale n. 80/6 del 30.12.2022 (Bilancio di previsione finanziario 2023-2025) è abrogato.

Art. 4

(Modifica all'art. 17 della l.r. approvata con verbale di Consiglio regionale n. 80/6 del 30.12.2022)

1. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale approvata con verbale di Consiglio regionale n. 80/6 del 30.12.2022 è sostituito dal seguente:
"1. Ai sensi dell'articolo 67 del d.lgs. 118/2011 e s.m.i., nell'ambito di Missione 01, Programma 01, Titolo 1 della spesa, è previsto uno stanziamento di euro 27.526.678,75 per l'annualità 2023, di euro 27.441.970,77 per l'annualità 2024 e di euro 26.982.492,77 per l'annualità 2025 e nella Missione 01, Programma 12, Titolo 2 della spesa, è previsto uno stanziamento in conto capitale di euro 1.007.500,00 per l'annualità 2023 e di euro 150.000,00 per le annualità 2024 e 2025."
2. Al Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 sono apportate le seguenti variazioni:
 - a) Esercizio 2023 per competenza e cassa:
 - 1) in aumento parte spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 01, per euro 150.000,00;
 - 2) in diminuzione parte spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, per euro 150.000,00;
 - b) Esercizio 2024 per sola competenza:
 - 1) in diminuzione parte spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 01, per euro 50.000,00;
 - 2) in aumento parte spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, per euro 50.000,00;

c) Esercizio 2025 per sola competenza:

- 1) in diminuzione parte spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 01, per euro 50.000,00;
- 2) in aumento parte spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, per euro 50.000,00.

Art. 5

(Modifiche alla l.r. 6/2022)

1. Alla legge regionale 13 aprile 2022, n. 6 (Semplificazione del sistema normativo regionale mediante abrogazione di leggi regionali e ulteriori disposizioni urgenti di carattere finanziario), all'Allegato A, che reca l'elenco delle disposizioni normative abrogate ai sensi dell'articolo 2 della medesima legge regionale, sono abrogati i seguenti punti:
 - a) "315. L.R. 17 dicembre 1996, n. 135: Fondo sociale regionale per l'espletamento dei servizi ed interventi in materia sociale e socio-assistenziale.";
 - b) "317. L.R. 20 maggio 1997, n. 46: Integrazione della L.R. 17 dicembre 1996, n. 135 "Fondo sociale regionale per l'espletamento dei servizi ed interventi in materia sociale e socio-assistenziale.";
 - c) "320. L.R. 27 marzo 1998, n. 22: Norme per la programmazione e l'organizzazione dei servizi di assistenza sociale - Piano sociale regionale 1998/2000.";
 - d) "321. L.R. 23 settembre 1998, n. 108: Modifiche alla L.R. 17 dicembre 1996, n. 135 recante: "Fondo sociale regionale per l'espletamento dei servizi ed interventi in materia sociale e socio-assistenziale.";
 - e) "327. L.R. 23 dicembre 1999, n. 138: Modifiche alla L.R. 27 marzo 1998, n. 22 recante: "Norme per la programmazione e l'organizzazione dei servizi di assistenza sociale - Piano sociale regionale 1998-2000.";
 - f) "328. L.R. 23 dicembre 1999, n. 139: Integrazione alla L.R. 17 dicembre 1996, n. 135, recante: Fondo sociale regionale per l'espletamento dei servizi ed interventi in materia sociale e socio-assistenziale.".
2. Le abrogazioni di cui al comma 1 operano con effetto dalla data di entrata in vigore della l.r. 6/2022, con contestuale reviviscenza delle leggi regionali di cui al comma 1 nel testo vigente alla data di entrata in vigore della l.r. 6/2022.".

Art. 6

(Modifica all'art. 9 della l.r. 37/2022)

1. La lettera b) del comma 8 dell'articolo 9 della legge regionale 27 dicembre 2022, n. 37 (Riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'implementazione del Progetto OptiTrans - Optimisation of Public Transport Policies for Green Mobility, finanziato dal Programma Interreg Europe 2014-2020, modifiche a leggi regionali e ulteriori disposizioni) è sostituita dalla seguente:
"b) i manufatti di cui alla lettera a) del presente comma possono essere realizzati su tutto il territorio comunale, anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici, ad

esclusione delle zone A degli strumenti di pianificazione vigenti e comunque delle aree e degli immobili sottoposti a vincolo culturale e paesaggistico;".

Art. 7
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 83/5 del 31.1.2023, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE